

COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI



Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. 14	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015.
Data 06/08/2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno SEI del mese di AGOSTO alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) IANNELLI Alessandro	X		9) GENTILI Silvana		X
2) BROCCOLETTI Floriana	X		10) ANTEI Paolo	X	
3) BELLI Stefano	X		11) INFUSSI Claudio		X
4) PITORRI Luciano	X				
5) PITORRI Mauro	X				
6) COLTELLA Orazio	X				
7) RICASOLI Costanza	X				
8) LUCANTONI Renzo	X				

Presenti n.	9
Assenti n.	2

VISTO: per quanto riguarda la regolarità:

contabile il ragioniere, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267

tecnica l'addetto al servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267

esprime parere: **FAVOREVOLE**

RESPONSABILE del SERV. FINANZIARIO

(Rag. Giuliana Fiorentini)

esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESP. del SERV. INTERESSATO.

(Rag. Giuliana Fiorentini)



Risultato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. Alessandro IANNELLI ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dr. ssa Rosangela Ripoli.

Allegato "A"

- 1) Ci asteniamo.
- 2) A leggerlo il programma sembra il LIBRO DELLE FAVOLE!
Saremmo ben lieti se si concretizzasse soprattutto nell'interesse della Collettività e del Territorio. VOTO CONTRARIO
- 3) Su questo punto pensiamo che come abbiamo precedentemente affermato dovremmo accertare le residenze fittizie sia perchè ciò lo consideriamo un danno erariale ed anche perchè non è corretto nei confronti di coloro che, essendo onesti, pagano la tassa al 10,60 ‰ invece dello 0,50 ‰. VOTO CONTRARIO
- 4) Per la TASI considerando che è facoltà dell'Amministrazione Comunale azzerare completamente tale tributo, noi proporremo il recupero integrale di quanto non è stato pagato fino ad oggi, cioè Tari e acqua per circa 80.000 €. VOTO CONTRARIO
- 5) Si prende atto sì, del fatto che non è che non si disponga di aree e fabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive ma ancor più del fatto che non è stato ancora terminato il Piano Urbanistico Comunale Generale!!!! Soprattutto dopo sei anni dal vostro insediamento! VOTO CONTRARIO
- 6) Ci chiediamo come siano possibili delle valutazioni sui riflessi che comporterebbe tale tributo se quanto incassato con l'addizionale del 2014 si saprà soltanto con il saldo del novembre 2015! VOTO CONTRARIO
- 7) Conosciamo la situazione dell'Ufficio Tecnico, che già era in sofferenza prima figuriamoci ora. C'è bisogno di un tecnico a tempo pieno e non part time!
Ma sappiamo della Vostra capacità nella gestione delle risorse umane.
VOTO CONTRARIO
- 8) Anche lo scorso anno parlavate di liberare la vecchia sede che potrebbe portare un beneficio di circa 10.000 € annui, ma quando pensate di farlo? Chi paga le spese per la sua gestione? Sempre e solo PANTALONE!!! Le utenze degli ambulatori (acqua, gas e luce) e degli altri locali di proprietà dell'Amministrazione attualmente locati a chi sono intestate? Vorrei una risposta esaustiva. GRAZIE ~~VOTO CONTRARIO~~
- 9) Vedere NOTE a parte. VOTO CONTRARIO
- 10) ASTENSIONE
- 11) VOTO A FAVORE



PAOLO RIGOUCCI
PAOLO ANTONI
[Signature]

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione

degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì

incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01/08/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

PRESO atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al 30/07/2015 con decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Torricella in Sabina in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Torricella in Sabina;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO, per quanto sopra esposto ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, confermare le seguenti aliquote IMU:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, al 10,60 (diecivirgolasessanta) per mille;

- l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, allo 0,50% (zerovirgolacinque) per mille;

RITENUTO inoltre di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;


PROPONE

1) Di confermare le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria per l'anno 2015, fissandole come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, al 10,60 (diecivirgolasessanta) per mille;

- conferma dell'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, rispetto a quella deliberata per l'anno precedente, lasciandola invariata allo 0,50% (zerovirgolacinque) per mille;

- 2) Di recepire quant'altro stabilito dalle vigenti norme in materia e dal regolamento comunale di istituzione dell'imposta IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01/08/2012;
- 3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 5) Di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 6) Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.






Delibera del SINDACO CONSIGLIO COMUNALE n° 14 del 06/08/2015

Il presente verbale viene LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosangela RIPOLI



IL SINDACO
Avv. Alessandro IANNELLI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della suestesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 28/SET/2015, per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, I comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.

Dalla residenza municipale, li 28/SET/2015.

IL MESSO COMUNALE

Vista l'attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, li 28 SET 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li 28 SET 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____/____/____

- ◆ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, III comma, D.Lgs.267/2000);
- ◆ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, IV comma, D.Lgs.267/2000);

Dalla residenza municipale, li ____/____/____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI
